



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 05
DEL 15.02.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
RAUCCIO MASSIMILIANO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le antenne e gli apparati di trasmissione hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione; è necessario tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale e le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

Considerato che la normativa vigente ha classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini al punto che essa è fatta rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria, assimilandola a opere di pubblica utilità ed è contestuale pensare alla larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto in questi ultimi anni tra la popolazione;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2001, esecutiva, è stato approvato il vigente Regolamento per la installazione di impianti di telefonia mobile

Considerato che dall'applicazione del vigente regolamento è emersa la necessità di modificare lo stesso per apportare gli adeguamenti e integrazioni opportuni a seguito delle nuove normative;

Vista la Legge Quadro n. 36/2001 che precisa che ai Comuni è consentito adottare disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazioni e che la stessa Legge specifica che la realizzazione degli impianti deve soddisfare il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 comma 6);

Visto il D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;

Visto il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli 10 , contrari ---- , astenuti ----- espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa il nuovo testo del Regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile del Comune di Granozzo con Monticello allegato al presente atto .

2) **di abrogare** il "Regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2001, nonchè tutte le disposizioni precedentemente adottate inerenti la materia del presente regolamento con lo stesso incompatibili;

3) **di dare mandato** al responsabile tecnico Comunale di attivare l'ente interessato per provvedere alla pubblicazione del "Regolamento per l'installazione di impianti di telefonia mobile" all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione "Regolamenti".

4) **di dare atto** che il "Regolamento per l'installazione di impianti di Telefonia mobile", al presente approvato entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE**

Art.1

PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE

L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile è consentita su traliccio o altro supporto, che dovrà essere posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sul terreno del centro del palo in orizzontale di almeno 300 metri da ogni singola abitazione facente parte dei centri abitanti di Granozzo, con Monticello e Case Sparse e ad almeno 200 metri da qualsiasi singolo edificio adibito a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore.

Art. 2

LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Fatti salvi limiti elettromagnetico fissati delle normativa in vigore, gli impianti di telefonia mobile non possono superare, complessivamente, il 50% di tali limiti, restando l'altro 50%a disposizione degli impianti di tele radiodiffusione.

Art. 3

ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE

La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta a concessione che viene rilasciata dal Settore tecnico, previo parere favorevole dalla Giunta municipale e della commissione paesaggistica.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE

Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia mobile vanno presentate al Settore tecnico e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti :

- a) scheda dati anagrafici e dati tecnici;
 - b) valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
 - c) parere tecnico favorevole dell'ARPA ;
 - d) parere dell'Asl di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto
 - e) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralici e/o pali) , a proprie cura e sparse;
- qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente Regolamento
 - oppure qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale
 - oppure, qualora, in base a verifiche aventi cadenza quinquennale, lo sviluppo del paese avrà reso incompatibile la presenza dell'impianto, in quanto venuto meno il rispetto delle distanze (art. 1) .

Art. 5

OBBLIGO DI RIPRISTINO

Il titolare della licenza edilizia, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere, per gli impianti eventualmente da realizzare su proprietà del Comune, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla

scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Art. 6

ONERE STRAORDINARIO

In considerazione degli oneri che l'amministrazione comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario di 2500 €, a titolo di contribuzione alle suddette spese.

Art. 7

POSSIBILITA' DI CONTROLLI

Il titolare della concessione edilizia deve presentare un atto con il quale si impegna a consentire l'accesso al sito per gli opportuni controlli a garantire la possibilità di installare sull'antenna (o nelle condizioni territorialmente critiche) eventuali apparecchi che dovessero essere ideati per una lettura in continuo delle variazioni di campo elettromagnetico al fine di segnalare l'avvicinamento dell'impianto al limite fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti, proceda alla disattivazione automatica dello stesso

Art. 8

ASSICURAZIONI

Il titolare della concessione edilizia deve fornire prova dell'avvenuta stipulazione di una polizza di responsabilità civile verso terzi compresa la garanzia derivante da inquinamento elettromagnetico, per un massimale di 7 milioni di € .

Art. 9

NUMERO DI IMPIANTI

In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di un'unica struttura su terreno privato e una ulteriore struttura su terreno pubblico.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 05 del 15.02.2021 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Dondi Maria Cristina -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 05 del 15.02.2021 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25.03.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 25.03.2021

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

